

PP
50422

A poco meno di due anni dal riesame dell'AIA, adottato con D.M. 26 ottobre 2012 che imponeva una serie di prescrizioni di natura normativa e tecnica all'Ilva di Taranto - decreto sul quale si inseriva una catena di decreti legge e leggi di conversione destinati a superare la situazione di emergenza in termini di tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro -, il quadro normativo concernente l'Ilva si arricchisce del D.L. 16 luglio 2014, n. 100 che, in attesa di conversione, dovrebbe delineare un assetto quanto meno stabile all'interno del complesso normativo ormai classificabile come un vero e proprio codice dell'Ilva. A sovrapporsi (letteralmente) al quadro già complesso, l'emanazione del decreto legge Competitività convertito in legge ad agosto.

Emissioni

Ilva 2014 tra decreti-legge e crisi finanziaria

Franco Giampietro

La moltiplicazione delle fonti (legislative e non) regolatrici dell'Ilva

A poco meno di due anni dal riesame dell'AIA, adottato con D.M. 26 ottobre 2012¹, che imponeva una serie di prescrizioni di natura normativa e tecnica all'Ilva di Taranto²; decreto sul quale si inseriva successivamente una catena di decreti legge e relativi

¹ Preceduto dal D.M. 11 agosto 2012, le cui prescrizioni si integrano (ove non modificate) con quelle del successivo atto del 2012.

² Sulla lunga e complessiva vicenda dell'Ilva si rinvia ai numerosi commenti, pubblicati in questa *Rivista*:

- F. Giampietro, *Introduzione al c.d. decreto legge Ilva*, 2013, 1, 5 ss.;

- A. Muratori, *Decreto salva Ilva: scelte difficili*, *ibidem*, 8 ss.;

- M. Tagliaferro, *Il caso Ilva di Taranto e la L.R. Puglia n. 21/2012 in materia di Valutazione del Danno Sanitario: primi spunti critici*, *ibidem*, 23 ss.;

- S. D'Angiulli, *Caso Ilva di Taranto: adesso o mai più*, in questa *Rivista*, 2013, 2, 117 ss.;

- M. Cuniberti, *Il D.L. sull'Ilva, tra conflitti di attribuzione e dubbi di legittimità*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 205 ss.;

- V. Cavanna, *AIA: riesame ed efficacia alla luce della vicenda relativa allo stabilimento Ilva di Taranto*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 221 ss.;

- F. Giampietro, L. Giampietro, *Ilva: riesame dell'AIA, quale futuro? (parte prima)*, in questa *Rivista*, 2013, 4, 312 ss.;

- V. Cavanna, *Caso Ilva e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (nota a Corte Cost. ord. 13 febbraio 2013, nn. 16 e 17)*, in questa *Rivista*, 2013, 4, 326 ss.;

- F. Giampietro, L. Giampietro, *Ilva: riesame dell'AIA, quale futuro? (parte seconda)*, in questa *Rivista*, 2013, 5, 415 ss.

leggi di conversione (D.L. n. 207/2012, convertito in legge n. 231/2012; D.L. n. 61/2013, convertito in legge n. 89/2013; D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, *sub art.* 12; D.L. n. 136/2014, convertito in legge n. 6/2014: *sub artt.* 7 e 8³, aventi sostanzialmente il medesimo oggetto, in quanto destinati a superare la **situazione di emergenza**, in termini di tutela della **salute**, dell'**ambiente** e del **lavoro**, verificatasi in un'impresa, classificata come di **interesse strategico** nazionale, il quadro normativo concernente l'Ilva si arricchisce di un nuovo **D.L. 16 luglio 2014, n. 100**, recante: "Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario", in attesa di conversione, mentre scriviamo queste note⁴, e che dovrebbe delineare - secondo alcuni - un assetto quanto meno stabile all'interno del complesso normativo,

³ Si tratta di due articoli, inseriti nel testo del D.L. n. 136/2013 e legge di conversione n. 6/2014, concernente principalmente *alcune aree della regione Campania*, ma che agli artt. 7 e 8, citati, introduce numerose e articolate modifiche al D.L. n. 61/2013, come convertito dalla legge n. 89/2013. V. *infra* nel testo.

⁴ Ma che sembra, come si vedrà, già superato dalla sopravvenuta legge n. 136 dell'11 agosto 2014 (*sub art.* 22 *quater*) di conversione del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014. V. *infra* nel testo che segue.

Sezione In Primo piano

ormai classificabile, in termini quantitativi⁵, come un vero e proprio codice dell'Ilva⁶

Prima di arrivare ad una tale conclusione, è però necessario descrivere i caratteri salienti di quest'ultimo decreto legge nonché delle fonti, che lo precedono nel 2014, per coglierne l'effettivo ruolo, nell'ambito della disciplina di un'emergenza ancora in atto e che, sembrerebbe, tuttora non idonea - secondo altre ipotesi - ad escludere la minaccia di un esito infausto della gestione commissariale⁷.

Merita, infatti, di essere sottolineata la circostanza che l'ultimo D.L. n. 100/2014 è stato preceduto da un D.P.C.M. del 14 marzo 2014, intitolato: "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'art. 1, commi 5 e 7, del D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 89" (pubblicato in G.U. 8 maggio 2014⁸), che si colloca come uno spartiacque - pur essendo fonte regolamentare - tra i decreti legge che lo hanno preceduto e il cennato D.L. n. 100/2014. Evidenzia l'emergere di **nuove problematiche tecniche e finanziarie**, nella gestione dell'Ilva, che, nel primo periodo, erano rimaste nell'ombra.

Il nuovo approccio di tipo pragmatico in quanto attuativo del piano ambientale sottolinea, altresì, il peso rappresentato dalle numerose (troppe?) **prescrizioni**, adottate - pur tardivamente - dal decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, che comunque esibiva rilevanti **omissioni**⁹; come se anch'esso fosse

destinato a ribadire il risalente principio, secondo il quale: non è possibile recuperare il tempo perduto¹⁰.

L'emersione della normativa tecnica di dettaglio (D.P.C.M. 24 marzo 2014)

A ben vedere, la **normativa tecnica di dettaglio**, che caratterizza il nuovo corso, era già emersa nel citato D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013¹¹, recante, al Capo IV, "Misure in materia ambientale". Infatti, l'art. 12, intitolato "Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale", allo scopo di garantire l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, prevedeva per lo stabilimento Ilva di Taranto, quali interventi **urgenti** e per evitare ulteriori ritardi:

- l'autorizzazione alla costruzione e alla gestione delle discariche per i rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo, sentita l'**ARPA** Puglia, se ed in quanto abbiano ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale e VIA positivi, **alla data di entrata in vigore** del D.L.;
- la determinazione delle modalità di **costruzione e gestione** delle predette **discariche, entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur richiedendo il rilascio, entro il predetto termine, di un decreto ministeriale, all'esito di un complesso ed articolato procedimento istruttorio¹²;
- la facoltà del **Commissario** straordinario di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data del decreto di commissariamento dell'impresa, ove ritenuti incompatibili con la predisposizione ed attuazione dei piani ambientale-sanitario e di quello industriale, di cui all'art. 1, commi 5 e 7 del D.L. n. 61/2013;

⁵ Ma non certo qualitativi, atteso che i rimaneggiamenti continui fanno premio sui principi di tutela ambientale, sanitaria e dell'occupazione, reiterate nelle premesse dei singoli decreti-legge.

⁶ Con il rischio che la ragnatela delle disposizioni dei decreti-legge (e delle leggi di conversione), tutte per definizione, urgenti, finisca per soffocare la concreta e già difficile gestione quotidiana di un'impresa, che coinvolge, nell'area di Taranto, circa 18.000 dipendenti, tra quelli diretti e quelli che fanno capo al c.d. indotto.

⁷ Anche a voler prescindere dai procedimenti penali, in atto e sopravvenuti, di cui si farà breve cenno, a carico dei Riva e dei dirigenti dello stabilimento (pur dopo la scomparsa del capostipite).

⁸ Quindi pubblicato dopo poco meno di due mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri.

⁹ Sulla molteplicità delle prescrizioni, ma, nello stesso tempo, sulle lacune del decreto di riesame dell'AIA dell'ottobre 2012 per i profili ambientali connessi alle discariche interne ed alla gestione dei rifiuti-sottoprodotti e delle acque reflue, si rinvia all'esito dell'ispezione dell'ISPRA del 6-7 marzo 2013 nello stabilimento, v. nel nostro contributo: *Ilva: l'emergenza legislativa continua*, cit., pag. 911 ss., in nota 21.

¹⁰ Dalla data di acquisto dell'azienda, nel 1995, da parte dei Riva.

¹¹ Recante il titolo: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

¹² Il testo del comma 1 si esprime come se il provvedimento autorizzatorio potesse essere rilasciato *ex lege*, considerato che deve essere comunque sentita l'ARPA Puglia, e si richiede che le discariche abbiano ottenuto parere favorevole di VIA, entro la data di entrata in vigore del decreto legge. Ma, soprattutto, si consideri che occorre, a tenore del comma 2, dello stesso art. 12, l'adozione di un decreto ministeriale necessario per definire le modalità di costruzione e gestione delle discariche (in assenza del quale, l'autorizzazione resta un titolo astratto), sia pure da approvare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge. Termine, peraltro, teorico, se si esamina il procedimento di adozione del decreto ministeriale (sentiti l'ISPRA e l'ARPA Puglia).

Sezione In Primo piano

- la preveducibilità, ai sensi dell'art. 182 *quater* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,¹³ dei **finanziamenti** a favore dell'impresa commissariata, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, destinati alla predisposizione ed attuazione dei piani sopra indicati¹⁴;
- l'ulteriore previsione di apposito decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione¹⁵, per definire le modalità di gestione e di smaltimento dei **rifiuti** del ciclo produttivo¹⁶, sentita la Regione Puglia e l'ARPA Puglia, nonché le **misure di compensazione** ambientale per i Comuni interessati¹⁷.

Si noti, peraltro, che la crisi finanziaria, di cui abbiamo individuato una prima emersione nel D.L. n. 101 dell'agosto 2013, era già stata messa in luce, sul versante penale, dal decreto di sequestro preventivo in funzione di confisca, adottato dal GIP, in data 22 maggio 2013, nei confronti di Riva E. e di altri dirigenti dell'Ilva spa e della società controllante Riva Fire spa¹⁸.

Nel medesimo decreto il GIP osservava che il provvedimento di AIA "non prevede alcuna pianificazione economico-finanziaria dei predetti interventi (di tipo preventivo da adottare in termini tecnico-gestionali: n.d.A.), motivo per cui lo stesso (provvedimento: n.d.A.) allo stato attuale, oltre a non risultare congruo

¹³ Trattasi di fattispecie introdotte, con decorrenza 31 luglio 2010 ex art. 182 *quater*, nella legge fallimentare sopra citata, in forza dell'art. 48 D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, concernenti preveducibilità di determinati crediti derivanti da finanziamenti concessi, in sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, da determinati soggetti (per es., banche, soci, ecc.).

¹⁴ Avremo modo di constatare (*infra*, nel testo) che la norma appena riportata, sarà oggetto di puntuale integrazione nel D.L. n. 100 del 2014, laddove prevede la preveducibilità dei finanziamenti all'Ilva anche funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. Trattasi di un chiaro segno dell'aggravarsi della crisi economico-gestionale della società.

¹⁵ E quindi entro tre mesi dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 (v. art. 1, comma 2). Si noti che il citato art. 12 è stato oggetto di rettifica in G.U. n. 206 del 3 settembre 2013, al comma 2, penultimo rigo e al comma 6, penultimo rigo.

¹⁶ Trattasi di prescrizioni integrative dell'AIA, di cui si è detto alla nota 9.

¹⁷ Sono quelle introdotte nel comma 6 dell'art. 12 (v. *retro sub* nota 14) con *errata corrige* (G.U. n. 206 del 3 settembre 2013), che fanno riferimento allo stesso decreto che dovrà regolare le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti, provenienti dal ciclo produttivo dell'Ilva.

¹⁸ Il sequestro penale è stato disposto sino alla concorrenza di 8 miliardi e 100 milioni di euro, pari al profitto derivante, secondo il GIP, dai reati-presupposti, contestati agli imputati.

in termini temporali (sono previsti termini estremamente lunghi in considerazione dell'attualissimo problema sanitario-ambientale) **non** dà alcuna **garanzia di realizzazione, non avendo** la società, allo stato e per quanto espresso, disponibile un'adeguata **copertura economica**¹⁹.

D'altro canto, con il richiamato D.P.C.M. del 14 marzo 2014 sono state fissate puntuali scadenze e nuove prescrizioni di natura tecnica, integrative di quelle delineate dai decreti AIA del 4 agosto 2011 e del 26 ottobre 2012. Infatti:

- sono previste autorizzazioni agli interventi ambientali e sanitari nell'area dello stabilimento Ilva, ricadenti in **area SIN**, i quali, ove dichiarati indifferibili ed urgenti, possono essere eseguiti all'esito di specifiche procedure di caratterizzazione del suolo e del sottosuolo, per verificarne preventivamente il rispetto delle CSC²⁰;
- si stabilisce che le azioni relative alle Valutazioni del Danno Sanitario (VDS), legittimanti la Regione Puglia a richiedere al Ministero il riesame dell'AIA (vedi art. 1 *bis* del D.L. n. 207/2012, come convertito dalla Legge n. 231/2012, citata), in relazione alle quali il rapporto regionale valutativo si deve conformare ai criteri metodologici, stabiliti in sede nazionale dal Ministro della Salute con D.M. 24 aprile 2013 (pubblicato in G.U. n. 197 del 23 agosto 2013) saranno da ricondurre, con il contributo del piano ambientale, alla materia sanitaria, autonomamente considerata²¹;
- vengono fissate scadenze specifiche, decorrenti dall'entrata in vigore del medesimo decreto, per gli

¹⁹ Si veda pag. 23 del citato decreto penale. Risulta dalla motivazione del medesimo atto che, secondo i custodi giudiziari, "il costo totale degli interventi necessari al ripristino funzionale delle aree a caldo, quale *conditio sine qua non* per un possibile successivo risanamento ambientale, risulta stimato complessivamente pari a euro 8.100.000.000,00, ai quali dovrà essere aggiunto il costo per interventi di caratterizzazione e bonifica dei sistemi acqua-suolo soggiacenti l'Area Parchi minerali", *ibidem* pag. 33.

²⁰ In tal senso, appare univoco il tenore del secondo considerato del decreto in esame, ed ivi il richiamo espresso dal testo dell'art. 8 del D.L. n. 136/2013, come convertito dalla legge n. 6/2014, citati, il quale aggiunge l'art. 2 *quinquies* dopo l'art. 2 *quater*, commi 1-4, del D.L. n. 61/2013, convertito dalla legge n. 89/2013, pure citati. Ebbene, l'art. 2 *quinquies* (nuovo testo) regola in termini analitici le modalità di scavo nell'area dello stabilimento a tutela delle matrici del suolo e sottosuolo e come rimuovere i rifiuti contenenti amianto e quando deve essere eseguita la messa in sicurezza e la bonifica.

²¹ Si veda, in tal senso, il secondo considerato del decreto in commento e, per l'analisi di quest'ultimo (intervenuto tardivamente rispetto ai rapporti regionali di VDS, precedentemente predisposti in base ai differenti criteri, di cui alla L.R. Puglia n. 21/2012, si veda M. Tagliaferro, *op. cit.*

adempimenti, dettagliatamente elencati in Allegato al decreto. Si distinguono quelli puntualizzati nei citati decreti AIA del 2011 e del 2012, ancora da adempiere, e quelli da ritenersi già conclusi; quelli per i quali dovranno essere presentati **studi di fattibilità**, ovvero quelli consistenti in una proposta organica di miglioramento ambientale, come per le aree ed attività dello stabilimento non considerate nel decreto AIA 2012 e, più in generale, in una nuova proposta di monitoraggio e controllo dell'impianto²².

Si colloca fuori della fonte regolamentare il disposto dell'art. 3 del decreto in esame, che appare formulato in **termini** non più prescrittivi, ma **ottativi**. Già la rubrica esordisce con la formula: "Raccomandazioni per la predisposizione del piano industriale". Quanto al contenuto dell'articolo, il comma 1, costituisce un invito al Commissario straordinario a prendere in considerazione²³ alcune innovazioni tecnologiche, ivi precisate, nella predisposizione del piano **industriale**. Una vera e propria **norma-consiglio**, che sottende, in concreto, un rilevante conflitto sulla strategia aziendale, apertosi tra lo stesso Commissario ed i Riva, sostenuti dal Presidente della Federacciai²⁴.

Nei commi 2 e 3, è, invece, imposta al Commissario la cautela di precisare, nella predisposizione del citato

piano, la **tempistica** ed i **costi** dei progetti definitivi del piano ambientale.

Cautela che rappresenta il contrappeso all'ipotizzata scelta di rinnovo tecnologico di alcune fasi del ciclo produttivo, prospettata in esordio, allo scopo di mettere in chiaro quale sia l'**esposizione finanziaria necessaria** per la realizzazione delle misure ambientali.

Il nuovo D.L. 16 luglio 2014, n. 100 (G.U. 17 luglio 2014)

Le analitiche prescrizioni di natura tecnica del D.P.C.M. del 14 marzo 2014 (pubblicate in G.U. 8 maggio 2014) non sono risultate evidentemente soddisfattive né per il Governo, né per il nuovo Commissario straordinario dell'Ilva²⁵. Infatti, con il D.L. 16 luglio 2014, n. 100, comparso in G.U. del 17 luglio 2014, vengono adottate nuove disposizioni, che vanno a sostituire (*ex lege*) alcune prescrizioni sulle scadenze, previste soltanto due mesi prima, per l'attuazione del piano ambientale, dal citato decreto, e a modificare la riportata norma del D.L. n. 101/2013²⁶ sui finanziamenti all'Ilva, divenuto un problema **prioritario** al fine di realizzare, in concreto, il risanamento ambientale dello stabilimento, troppo volte annunciato²⁷.

L'art. 1, comma 1, del decreto legge in esame statuisce che, per l'osservanza del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria²⁸, "s'intende che sia attuato almeno l'80% delle prescrizioni in scadenza alla data del 31 luglio 2015; mentre resta fermo il termine

²² L'elenco è lunghissimo e reca una suddivisione delle prescrizioni secondo i due decreti AIA (v.: Parte I e Parte II) e con una Parte III, concernente le ulteriori azioni, derivanti dalle osservazioni del Commissario per garantire la conformità alle prescrizioni di legge e dell'AIA. Tutte le scadenze indicate decorrono dall'8 maggio 2016, si sensi dell'art. 4 del decreto e del punto 1 dell'Allegato. Si consultino, in particolare, le prescrizioni dettate dall'art. 2, commi 3, 5 e 7 e quelle, in Allegato, sulla Attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quelle di prevenzione con un Protocollo operativo di sicurezza.

²³ Letteralmente il testo recita: "Il Commissario straordinario considererà, nell'ambito della predisposizione del piano industriale, innovazioni tecnologiche tese all'eliminazione comunque alla sostanziale riduzione della fase di produzione del coke e dell'uso dello stesso, tramite: uso di materia prima ferrosa costituita da ferro preridotto acquisito dall'esterno o anche della *Direct Reduction*, che comporta il trattamento del minerale di ferro con gas naturale; tecnologia di *Smelting Reduction* (Corex - Finex)."

²⁴ Di tale polemica fa eco la stampa. Si veda sul *Sole 24 Ore* del 10 giugno 2014 (*Ilva, polemica Gozzi-Galletti* a cura di D. Palmiotti) e dell'8 luglio 2014 (*Riva contro il piano ambientale Ilva* a cura di Paolo Bricco) e sulla linea ascendente di P. Gnudi al posto di Bondi come Commissario straordinario, si veda *La Repubblica* del 9 giugno 2014 (*Ilva: patto al ribasso dopo Bondi, il Governo sceglie la linea Federacciai*, a cura di E. Livini).

²⁵ Alla scadenza annuale (7 giugno 2014) il Governo nomina P. Gnudi in sostituzione di Bondi, il quale, peraltro, si era fatto notare per un giudizio di risarcimento dei danni per 484 milioni di euro, promosso nei confronti di alcuni componenti della famiglia Riva e di Riva Fire, società controllante dell'Ilva, per abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, esercitata in danno di quest'ultima. Si veda *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2013: *Bondi va diritto al soldo, farà gli interessi dell'Ilva*, a cura di D. Palmiotti). D'altro canto, lo stesso Bondi aveva stimato perdite per oltre un miliardo, nel periodo della gestione commissariale e nella sua ultima relazione del 20 maggio 2014 aveva segnalato una diminuzione di oltre il 3%, relativamente ai ricavi di vendita, nel primo trimestre 2014. Concludeva D. Palmiotti sul *Sole 24 Ore* del 7 giugno 2014: "oggi l'Ilva è assediata da tre problemi: la mancanza di risorse, la crisi del mercato, l'imponente risanamento ambientale di cui necessita il complesso industriale pugliese" (*ibidem*: "A Piero Gnudi il timone dell'Ilva").

²⁶ Convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, innanzi citata.

²⁷ Risanamento valutato, quanto al costo complessivo, in 1,8 miliardi di euro.

²⁸ Di cui all'art. 1, commi 5 e 7 del D.L. n. 61/2013, convertito in legge n. 89/2013, richiamati in premessa dal citato decreto.

Sezione In Primo piano

del 4 agosto 2016 per tutte le altre prescrizioni²⁹, fatto salvo quello per l'adozione delle BAT per la **produzione di ferro ed acciaio**³⁰.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo dettano prescrizioni di natura tecnica e temporale, che vanno a modificare le procedure di spegnimento di alcune batterie e degli AFO 1 e 5, regolate ai punti 16 lett. l) e 16.1 lett. n) dell'Allegato al decreto citato³¹.

Il comma 4 del decreto legge in commento, ad integrazione dell'art. 12, comma 5, del D.L. n. 101/2013, conv. dalla legge n. 125/2013³², prevede che, anche a prescindere dalla predisposizione dei piani ambientale-sanitario ed industriale, l'impresa commissariata può contrarre **finanziamenti prededucibili**, che siano funzionali sia "alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria sia alla continuazione dell'esercizio dell'impresa ed alla gestione del relativo patrimonio"³³.

Ove appare chiaramente sottolineata l'esigenza che gli interventi finanziari prededucibili siano destinati, anche e soprattutto a garantire i creditori contro il rischio di fallimento dell'Ilva, non solo in conseguenza degli elevati costi del piano ambientale, ma anche al fine di assicurare la continuazione dell'attività d'impresa e di gestione del relativo patrimonio.

La sovrapposizione del D.L. n. 91/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 (G.U. 20 agosto 2014)

Mentre il citato D.L. n. 100 del 16 luglio 2014 era efficace e vincolante, non essendo ancora scaduto il termine di conversione di 60 giorni dalla sua entrata in vigore (decorrente dal 17 luglio 2014)³⁴, è stato convertito, con legge 11 agosto 2014, n. 116, il D.L. 24 giugno 2014, n. 91. La citata legge di conversione (pubblicata in G.U. n. 192 del 20 agosto 2014) ha, a sua volta, integrato il **D.L. n. 91/2014**, con modifiche,

²⁹ È il termine di trentasei mesi già indicato dall'art. 1, comma 7, D.L. n. 61/2013, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 89/2013 (4 agosto 2013).

³⁰ Che scade l'8 marzo 2016.

³¹ Entrate in vigore l'8 maggio 2014.

³² V. *retro*, al primo paragrafo.

³³ La nuova funzionalizzazione delle risorse attesta la grave crisi finanziaria dell'Ilva. In tema, oltre gli accenni alla nota 25, si rinvia alle notizie, riportate del *Sole 24 Ore* del 26 luglio 2014, a firma di P. Bricco, ove si legge che il 16 luglio 2014 l'Ilva ha prodotto la quantità di acciaio minore della sua storia (v. Nella notte di Taranto il gigante dorme) ed ivi le dichiarazioni del Presidente della Confindustria Taranto, il quale manifesta le sue preoccupazioni: sulla crisi dell'Ilva: "Sarebbe il colpo finale per l'indotto e l'economia locale".

³⁴ E, pertanto, vigente sino al 14 settembre 2014.

entrate in vigore il 21 agosto³⁵, recanti, tra l'altro, all'art. 22 *quater*: "Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria".

Orbene, l'art. 22 *quater*, per un verso, **riassorbe** le stesse disposizioni dell'art. 1, commi 1 - 4 del citato D.L. n. 100/2014, in quanto integralmente reiterate; per altro verso, detta nuove disposizioni di valenza procedimentale, modificative del D.L. n. 61/2013, convertito con legge n. 89/2013 e, soprattutto, di valenza finanziaria.

In sostanza, **dal 21 agosto al 14 settembre 2014** le stesse disposizioni del D.L. n. 100/2014 risultano vigenti anche a tenore della legge di conversione del D.L. n. 91/2014, attraverso la legge n. 116/2014 (*sub art. 22 quater, in parte qua*)³⁶.

Quanto alle nuove disposizioni, introdotte dal citato art. 22 *quater*, va sottolineata la modifica all'art. 1, comma 11 *quinqüies*, del D.L. n. 61/2013, convertito con legge n. 89/2013, nella parte in cui era prevista l'irripetibilità delle somme, sottoposte a sequestro penale e trasferite al Commissario, anche in caso di proscioglimento del titolare dell'impresa ovvero in caso di impresa esercitata in forma societaria, dei soci di maggioranza o degli enti ovvero dei soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e di coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. Disposizione abrogata³⁷.

Vanno, altresì, segnalate le ulteriori disposizioni, introdotte nell'art. 2 del D.L. n. 61/2013, convertito in legge n. 89/2013, con l'aggiunta dei commi 1 *bis* e 1 *ter*, ove, allo scopo di accelerare l'esecuzione degli interventi previsti dal piano ambientale, questi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e quali varianti ai piani urbanistici, investendone il **sub-commissario**, dotato di apposita struttura, e della responsabilità esclusiva per la fase dell'attuazione del piano, con l'obbligo di predisporre il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie, aggiornandolo trimestralmente.

Si ritocca, ancora una volta, il procedimento per l'approvazione del piano ambientale, nel senso della abbreviazione dei termini per ciascuno dei progetti di intervento, introducendo alcune modifiche al proce-

³⁵ Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988.

³⁶ Salvo, alla scadenza dei sessanta giorni, la perdita di efficacia con effetti retroattivi del D.L. n. 100/2014.

³⁷ In effetti, l'irripetibilità, anche in caso di proscioglimento aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sulla misura sanzionatoria definitiva, pur in assenza di accertamento della responsabilità penale.

dimento previsto dall'art. 1, comma 9, del citato D.L. n. 61/2013³⁸.

Verso la conclusione della vicenda?

Ci sembra opportuna un'osservazione conclusiva, alzando l'orizzonte oltre i due anni, ormai trascorsi, dall'AIA dell'ottobre 2012.

Si è, a nostro avviso, raggiunta la **soglia massima** della disciplina **emergenziale** sull'Ilva, se si considera l'avvicendamento di sei decreti legge con cinque leggi di conversione. Tanto più che il lungo elenco delle prescrizioni dell'AIA si proietta, nella fase attuativa, verso (ed oltre) la scadenza del 4 agosto 2016.

Sembra, infatti, che il nodo principale non consista nella regolamentazione di tipo giuridico (che potrebbe diventare un autonomo e grave intralcio), ma nell'intervento finanziario delle banche e, soprattutto, di una società, che sia interessata all'acquisizione dello stabilimento di Taranto³⁹.

Solo questo appare l'ultimo atto, che potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza dell'Ilva.

³⁸ Mentre, per la VIA e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica restano ferme le previsioni del citato art. 1, comma 9.

³⁹ Si ha notizia dal *Sole 24 Ore* del 5 settembre u.s. di un prestito all'Ilva di 250 milioni di euro, in due *tranches* di 125 milioni, da parte di cinque banche e della promessa di versamento della seconda *tranche* in occasione dell'acquisizione dell'azienda da parte della società franco-indiana Ancelor Mittal; si veda D. Palmiotti, *All'Ilva arriva il prestito-ponte*.

Sulla G.U. n. 215 del 16 settembre 2014 è apparso il Comunicato del Ministero della Giustizia che attesta la mancata conversione del decreto-legge n. 100/2014 nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.